

Newsletter Legale

2.1 La prova del diritto alla provvigione

Con ordinanza n. 5603 del 3 marzo 2025 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della prova del diritto alla provvigione.

In particolare, in tale provvedimento la Suprema Corte ha stabilito che:

- la prova del diritto alla provvigione incombe sull'agente, il quale deve dimostrare l'avvenuta trasmissione dell'ordine di acquisto, la conclusione dell'affare con l'accettazione dell'ordine da parte della preponente oppure la mancata esecuzione dell'affare per fatto imputabile alla preponente;
- le richieste di esibizione documentale e le prove orali devono essere sufficientemente specifiche e circostanziate, pena la loro inammissibilità e il rigetto delle istanze istruttorie per carattere esplorativo.

In buona sostanza, con l'ordinanza in commento la Corte di Cassazione ha ribadito che, in una causa in cui l'agente richiede in giudizio il pagamento delle provvigioni, l'agente deve non solo allegare i fatti costitutivi del proprio diritto indicando in maniera specifica gli affari che si assume aver procurato, ma l'agente deve anche assolvere l'onere di provare gli affari da lui conclusi, non essendo a tal fine sufficiente richiedere l'esibizione delle scritture contabili della preponente, in quanto di per sé tale richiesta ha carattere esplorativo.